

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BOZZI, MALAGODI e FERIOLI

Presentata il 12 maggio 1959

Aumento degli organici della Magistratura ordinaria nonché delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave situazione in cui si dibatte l'Amministrazione della Giustizia per la scarsità di personale è a tutti nota. Numerosi parlamentari ne hanno parlato sia alla Camera sia al Senato ogni qual volta ne hanno avuto occasione e le agitazioni dei magistrati e degli Ordini forensi l'hanno denunciata alla pubblica opinione da diversi anni.

Oggi i magistrati ordinari, dopo l'approvazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono 5.703; se si considera che nel 1871, quando cioè l'Italia contava 27 milioni di abitanti, essi erano appena 749 in meno di quelli che sono attualmente, è facile immaginare quanto grande sia l'attuale deficienza. Le procedure sia civili sia penali si protraggono per un tempo lunghissimo con nocumento delle parti e dello stesso pubblico interesse. Chi entra in un'aula di giustizia ha l'immediata sensazione di uno stato di disordine e di disagio.

Non meno carente è il personale ausiliario della Magistratura. Secondo quanto si rileva dalla legge 17 febbraio 1958, n. 60, i posti di pianta di tale personale ammontano a 7.019, ivi compresi 376 posti ad esaurimento; a questi si devono aggiungere i 1.700 posti per il personale di dattilografia istituiti con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, ed aumentati con legge 20 febbraio 1958, n. 58, ed il cui ordinamento è stato definito con decreto presidenziale 28 marzo 1957, n. 874.

Le semplici cifre sono da sole sufficienti a dimostrare la inadeguatezza del personale dell'Amministrazione giudiziaria e a dare ragione del perché i procedimenti si protraggano per tanto tempo e i cittadini, piuttosto che sottoporsi a lunghe e costose procedure giudiziarie, preferiscano talora concludere transazioni spesso cattive. Una tale situazione non può ulteriormente perdurare senza pregiudizio dell'Amministrazione giudiziaria e dei principi che debbono presiedere a uno Stato civile regolato dal diritto. È pertanto necessario e urgente che il problema venga una buona volta affrontato e risolto in via radicale.

A tal fine è stata preparata la presente proposta che nell'articolo 1 prevede che i ruoli organici dei magistrati ordinari siano aumentati di 900 unità, e che nell'articolo 2 dispone che siano aumentati di 500 unità il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e di 250 unità quello di dattilografia. Il Governo sarà delegato, con l'articolo 3, ad emanare tutte le norme necessarie per la attuazione della legge.

In complesso la spesa presumibile per l'aumento degli organici proposti ascenderà a 2 miliardi e 695 milioni circa così ripartiti: 2 miliardi e 40 milioni per i 900 posti della Magistratura ordinaria; 475 milioni per i 500 posti di Cancellieri e Segretari giudiziari; 180 milioni per i 250 posti del personale di dattilografia.

Il calcolo è stato fatto tenendo per base il costo dei nuovi posti in organico risultante da quanto il Governo del tempo ebbe ad esporre nella relazione al disegno di legge successivamente approvato e divenuto legge n. 1444 del 1956.

Per quanto riguarda la copertura della nuova spesa è da osservarsi che l'onere di essa non ricadrà praticamente sul bilancio dello Stato se non a partire dall'esercizio 1960-61, dato che l'aumento degli organici avrà effetto solo con il 1960 e che l'attribuzione dei posti verrà gradualmente effettuata in tempi successivi sia per espressa indicazione della stessa legge che in conseguenza della necessità di espletamento dei concorsi.

Ciò premesso è da rilevarsi che col 30 giugno 1959 cesseranno di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia e di conseguenza si avrà una notevole diminuzione, a partire dall'esercizio successivo, degli oneri derivanti dalle disposizioni stesse che prevedono contributi ai produttori di films nazionali a lungo metraggio e di attualità. Si può senz'altro ritenere che l'economia che sarà realizzata, a partire dall'esercizio 1960-61, per tale diminuzione di oneri sarà sufficiente per controbilanciare la spesa di 2 miliardi e 695 milioni annui prevista in conseguenza dell'attuazione degli aumenti di organico che si propongono.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1960 il ruolo organico della Magistratura è aumentato di 900 posti così ripartiti:

- 50 uditori;
- 724 magistrati di Tribunale;
- 86 magistrati di Corte di appello;
- 40 magistrati di Corte di cassazione.

La tabella A annessa alla presente legge sostituisce la tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di tribunale saranno attribuiti in numero 244 nel 1960, di 240 nel 1961, e di 240 nel 1962 come vacanze previste degli stessi anni.

I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di Corte di cassazione e di Corte d'appello saranno attribuiti per la metà nell'anno 1961 e per l'altra metà nell'anno 1962, come vacanze previste degli stessi anni.

ART. 2.

A partire dal 1960 il ruolo organico del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie è aumentato di 500 posti di cui 150 da ripartire tra le qualifiche superiori alla iniziale.

I posti aumentati saranno conferiti insieme con le normali vacanze in due quote uguali: la prima nell'anno 1960 e la seconda nell'anno 1961.

È pure aumentato di 250 posti, con effetto dal 1960, il ruolo organico del personale di dattilografia di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

ART. 3.

Il Governo è delegato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e particolarmente quelle necessarie per:

a) ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale il personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

b) attribuire alle piante organiche degli uffici giudiziari i posti aumentati nei ruoli della magistratura e nel ruolo delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, tenuto conto delle esigenze dei vari uffici in relazione al numero dei magistrati e dei funzionari di Cancelleria e di Segreteria che vi sono attualmente addetti e al numero degli affari;

c) ripartire tra gli uffici giudiziari il personale di dattilografia.

ART. 4.

Gli oneri derivanti dalla presente legge saranno fronteggiati mediante l'economia derivante al bilancio dello Stato dalla cessazione, col 30 giugno 1959 ai sensi dell'articolo 43 della legge 31 luglio 1956, n. 897, dei contributi previsti dagli articoli 11 e 15 della legge stessa.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO DELLA
MAGISTRATURA

MAGISTRATI DI CASSAZIONE.

Primo presidente della Corte di cassazione N.	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche »	2
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati »	69
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati »	328
Magistrati di appello »	1.466
Magistrati di tribunale e aggiunti »	4.337
Uditori »	400
Totale N.	<u>6.603</u>